



La Suprema Corte si è occupata del trattamento tributario dell'attribuzione effettuata a favore dei suoi fratelli dal figlio beneficiario dell'assegnazione dell'azienda di famiglia da parte del padre-imprenditore

Fisco e patti di famiglia, discutibile sentenza della Cassazione

Angelo Busani



La Cassazione si è occupata per la prima volta, nel dicembre scorso, del “patto di famiglia”, vale a dire del contratto con il quale il titolare di un’azienda (o di una quota di partecipazione al capitale di una società) trasferisce l’azienda (o la quota di partecipazione) a beneficio di un suo discendente. A loro volta, i fratelli e le sorelle di detto beneficiario e il coniuge dell’imprenditore vengono “compensati” con attribuzioni (ad esempio: la corresponsione di somme di denaro; la proprietà di beni immobili) che vengono con essi concordate per essere soddisfattive dei loro rispettivi interessi, affinché essi prestino il loro consenso alla stipula del patto di famiglia.

Il patto di famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2006: il pregio di questo contratto è che le attribuzioni in esso contenute non sono soggette a contestazioni nel momento in cui si aprirà la successione ereditaria dell’imprenditore che ha effettuato le attribuzioni oggetto del patto di famiglia (tecnicamente: la legge impedisce che le attribuzioni contenute nel patto di famiglia siano oggetto di “azione di riduzione” e che non vi sia obbligo di loro “collazione”). In sostanza, se anche il beneficiario dell’azienda di famiglia abbia ricevuto un valore molto superiore a quello ottenuto dai suoi fratelli e dalle sue sorelle, questa disparità di trattamento (programmata per il bene dell’azienda di famiglia) non può essere messa in discussione, come invece accadrebbe se la trasmissione inter-generazionale di detta azienda fosse effettuata con una “normale” donazione.

La Corte di Cassazione, nel dicembre del 2018, si è dunque occupata del trattamento tributario dell’attribuzione effettuata, a favore dei suoi fratelli (al fine della loro “compensazione”), dal figlio beneficiario dell’assegnazione dell’azienda familiare da parte del padre-imprenditore. Si tratta dell’ordinanza n. 32873 del 19 dicembre 2018, con la quale la

“compensazione” tra fratelli è stata ritenuta tassabile come se fosse una donazione che avesse come parte donante l’assegnatario dell’azienda (e cioè il figlio dell’imprenditore) e come parte donataria il fratello di detto assegnatario (anch’egli figlio dell’imprenditore). Questa conclusione della Cassazione è francamente non condivisibile.

Infatti, intravedere nel patto di famiglia una donazione tra fratelli per le “compensazioni” che tra essi intercorrano, significa configurare il patto di famiglia come una “donazione modale” (e cioè caratterizzata da un gravame a favore del donatario imposto dal donante).

Ora, è senz’altro vero che il legittimario beneficiario dell’azienda o della quota di partecipazione al capitale della società di famiglia, compensando i suoi fratelli, adempie a un obbligo che in capo al medesimo origina per effetto del patto di famiglia (e, quindi, già da questo si nota che non si tratta esattamente di una liberalità, anzi); ma è vero soprattutto che, ricevendo l’attribuzione dal fratello beneficiario dell’impresa di famiglia, i fratelli di costui perdono il diritto a pretendere la collazione e il diritto ad agire con l’azione di riduzione verso il fratello beneficiario del trasferimento dell’azienda o della quota di partecipazione alla società di famiglia, se l’attribuzione da lui ricevuta eccede la sua legittima.

In sostanza, se il patto di famiglia prevede un’attribuzione di 100 dal disponente al legittimario assegnatario e un’attribuzione di 20 da costui al fratello non assegnatario, nel patrimonio del legittimario assegnatario vi è un incremento di $(100 - 20 =) 80$, mentre il patrimonio del legittimario non assegnatario non si incrementa di alcunchè, perché egli bensì acquisisce un valore di 20 ma sostanzialmente perde ogni pretesa sull’eredità paterna.